

ASSOCIAZIONE PER LE VILLE VENETE

STATUTO

CAPITOLO I

COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - DURATA - SEDE -  
FINALITA'

**Art. 1 - Costituzione, ambito territoriale e durata**

E' costituita fra proprietari ed amici delle Ville Venete esistenti nell'area storica e geografica della cultura e civiltà venete un'Associazione apartitica, senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE PER LE VILLE VENETE".

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia.

L'Associazione può istituire sedi secondarie o operative e sezioni periferiche su proposta del Consiglio Direttivo.

**Art. 2 - Sede legale e sede amministrativa**

La sede legale dell'Associazione è fissata presso lo Studio del dr. Guido Zanin, in Venezia-Mestre, vicolo Rapisardi, civico n. 4.

La sede amministrativa e operativa è fissata ove indicato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 3 - Scopi e attività**

L'Associazione, in armonia con le vigenti legislazioni nazionali e regionali, ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione ed alla maggiore conoscenza delle Ville Venete stimolando la partecipazione dello Stato, delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, di soggetti pubblici e privati, delle Associazioni culturali, artistiche, storiche nelle attività di tutela del patrimonio architettonico, artistico, culturale, storico e paesaggistico rappresentato dalle Ville Venete.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali, si prefigge di realizzare tutte le iniziative di interesse e valorizzazione comune agli Associati e, in particolare, intende perseguire i seguenti scopi:

- promuovere e sostenere ogni iniziativa volta alla tutela e conservazione delle Ville Venete;
- promuovere incontri tra proprietari e amici delle Ville Venete;
- propagandare la conoscenza del patrimonio

rappresentato dalle Ville Venete;

- promuovere la tutela del contesto paesaggistico in cui sorgono le Ville Venete;

- promuovere la presenza dell'Associazione negli organi attivati dagli Enti pubblici suddetti;

- ricercare e attivare gli strumenti idonei alla valorizzazione economica delle Ville Venete;

- promuovere la ricerca, la conoscenza e la divulgazione delle tecnologie atte a ottimizzare la gestione delle Ville Venete;

- promuovere la gestione di un elenco sistematico aggiornato e pubblico delle Ville Venete;

- promuovere accordi, iniziative o collaborazioni con altre associazioni o fondazioni su materie di comune interesse;

- perseguire ogni altra funzione che faciliti il raggiungimento dei suddetti scopi e concorra a migliorare i risultati dell'attività suddetta, rimanendo escluso per l'Associazione l'esercizio esclusivo o principale di ogni attività commerciale. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può acquistare, vendere, ereditare, permutare beni mobili, immobili, titoli, partecipazioni, costituire o far parte di Società o Enti, contrarre mutui e obbligazioni in armonia con gli scopi statutari.

Ai fini del presente statuto si considerano Ville Venete i complessi immobiliari classificati come tali nello speciale catalogo istituito dalle autorità regionali, a prescindere che esse siano vincolate o meno ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

## **CAPITOLO II**

### **PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI**

#### **Art. 4 - Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote associative determinate, salvo quelle iniziali previste dall'atto costitutivo, come di seguito indicato;

- da un fondo patrimoniale di garanzia adeguato alla realizzazione degli obiettivi statutari, indisponibile e vincolato a garanzia di terzi che instaurano rapporti con l'Associazione;

- dai beni mobili ed immobili che, a qualunque

titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;

- dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, destini a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio o ad eventuali fondi di riserva ordinaria e/o straordinaria costituiti con le eccedenze del bilancio;

- da contributi pubblici e/o privati;

- da qualsiasi altro fondo comunque alimentato e non destinato a coperture di specifici oneri;

- da donazioni, legati, lasciti in genere.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere redatto e tenuto secondo le norme vigenti in materia.

In caso di svolgimento di attività commerciale, fermo il limite di cui all'art. 3, paragrafo 2 che precede, dovrà essere tenuta dall'Associazione un'apposita contabilità separata.

Le entrate dell'Associazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia, sono costituite:

- dalle quote associative;

- dalle rendite e redditi patrimoniali dei beni della stessa;

- dalle erogazioni e dagli eventuali contributi di soggetti pubblici o privati;

- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o eventi a loro equiparati o dalla partecipazione dell'Associazione ai medesimi;

- dai ricavati di eventuali attività economiche svolte;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Ciascun Associato è tenuto a versare, all'Associazione medesima, la quota associativa proposta di anno in anno dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea degli Associati per l'anno successivo. In mancanza di nuova delibera, vale quella già vigente.

Detta quota, se trattasi di nuovo Associato, deve essere versata entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di ammissione e vale per l'anno in cui l'ammissione stessa è stata deliberata, mentre, se trattasi di Associati già iscritti, deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione.

E' comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

La quota di iscrizione e gli altri eventuali versamenti effettuati dai Soci sono a fondo perduto; detti versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

#### **Art. 5 - Esercizi sociali**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Lo stato patrimoniale del bilancio dovrà espressamente indicare il fondo di garanzia.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede amministrativa dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

### **CAPITOLO III**

#### **SOCI**

#### **Art. 6 - Degli Associati: diritti e doveri**

Il numero degli Associati è illimitato.

Gli Associati si distinguono in tre categorie:

- Ordinari;
- "Amici delle Ville Venete";
- ad Honorem.

Sono Associati Ordinari, coloro che, avendo compiuto la maggiore età,

a) siano proprietari o titolari di diritto reale o detentori di Villa Veneta o di parte di essa ed abbiano proposto domanda di ammissione, che sia stata accolta dal Consiglio Direttivo;

b) diversi dai precedenti, siano presentati da altro Associato Ordinario e abbiano proposto domanda di ammissione, che sia stata accolta dal Consiglio

Direttivo.

Tutti gli Associati Ordinari corrispondono annualmente la quota associativa fissata dall'Assemblea.

L'Assemblea può prevedere, su proposta del Consiglio Direttivo, differenti tipologie tra gli Associati Ordinari e stabilire per ciascuna quote differenziate.

L'adesione all'Associazione, in qualità di Associato Ordinario è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associato Ordinario corrisponde annualmente la quota associativa fissata dall'Assemblea per tale categoria di Associati.

Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e hanno altresì diritto di voto attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, nonché in genere, per qualsiasi provvedimento di competenza dell'Assemblea e degli Associati, ai sensi di legge e di Statuto.

L'Associato Ordinario che corrisponde annualmente una quota superiore di almeno cinque volte a quella fissata dall'Assemblea, assume la qualifica di Associato "Ordinario Sostenitore". Tale qualifica compete per l'anno in cui è effettuato il versamento.

Gli Associati Ordinari Sostenitori hanno gli stessi diritti degli Associati Ordinari e godono dei benefici loro espressamente attribuiti con provvedimento del Consiglio Direttivo.

Gli Associati "Amici delle Ville Venete" si intendono coloro che, diversi dagli Associati Ordinari di cui sopra, essendo comunque interessati alle attività dell'Associazione, sottoscrivano il modulo di adesione approvato dal Consiglio Direttivo e corrispondano per l'anno in corso, una quota associativa ridotta fissata dall'Assemblea per tale categoria di Associati.

La qualifica di "Amici delle Ville Venete" compete per l'anno in cui è effettuato tale versamento.

Gli "Amici delle Ville Venete" assistono e intervengono, senza diritto di voto, alle riunioni

assembleari.

Sono invitati alle sedute pubbliche, alle conferenze e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Per Associati ad Honorem si intendono le persone fisiche cui l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, crede meritevole tributare tale omaggio, in quanto siano personalità insigni per pubblico riconoscimento, persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione o cultori della materia.

L'Associato ad Honorem è esentato dal pagamento di qualsiasi quota associativa.

La qualifica di Associato ad Honorem è attribuita a tempo indeterminato, salvo che sia revocata dalla stessa Assemblea per comportamenti dell'Associato che siano ritenuti incompatibili con la qualifica stessa.

Gli Associati ad Honorem assistono e intervengono, senza diritto di voto alle riunioni assembleari. Sono invitati alle sedute pubbliche, alle conferenze e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Non possono ricoprire cariche elettive all'interno dell'Associazione.

Ogni Associato si impegna ad osservare e rispettare quanto disposto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti approvati dai competenti organi, nonché, in genere, a contribuire nell'interesse comune, al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone.

#### **Art. 7 - Domanda di iscrizione**

La richiesta di iscrizione, ove prevista dal presente Statuto o dal Consiglio Direttivo, dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo stesso, su apposito modulo, da questo approvato.

#### **Art. 8 - Ammissione ad Associato**

Il Consiglio Direttivo decide, con la maggioranza di cui all'art. 19, sulle domande di ammissione.

L'ammissione ha effetto dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di Associato dovrà risultare da appositi registri istituiti con modalità approvate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 - Perdita della qualifica di Associato**

Può essere deliberata dall'Assemblea degli Associati, previa formale contestazione degli addebiti da effettuarsi all'interessato con lettera

raccomandata, l'esclusione dell'Associato per i seguenti gravi motivi:

- perdita dei requisiti che ne avevano consentito l'ammissione;
- aver arrecato danno morale o materiale all'Associazione;
- reiterata mancata corresponsione della quota associativa;
- violazione delle norme statutarie;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'Associato per reati comuni in genere ad eccezione di quelli di natura colposa;
- svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione.

L'esclusione comporta l'immediata cessazione del rapporto fra Associato e Associazione e va comunicata all'interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dall'Assemblea degli Associati, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

La qualità di Associato si perde anche in caso di morte.

L'Associato escluso o gli eredi di quello defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa.

#### **Art. 10 - Recesso da Associato**

E' consentita la possibilità da parte dell'Associato di recedere, a condizione che ne avvisi per iscritto, con lettera raccomandata, il Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima del termine dell'anno; in caso contrario l'Associato sarà considerato tale anche per l'anno successivo con conseguente obbligo da parte dello stesso di versare la relativa quota associativa.

### **CAPITOLO IV**

#### **GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 11 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo, se istituito,
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- l'Organo dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

#### **CAPO I - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

##### **Art. 12 - Costituzione e convocazione dell'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli aderenti, così come definiti dall'art. 6, ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea degli Associati è, altresì, convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli aderenti all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione assembleare e l'ordine del giorno dei lavori, nonché l'eventuale data, ora, luogo per la seconda convocazione, qualora andasse deserta la prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata, anche fuori dalla Sede Sociale, in ambiente adeguato purché nell'ambito delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

##### **Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea, in persona degli Associati aventi diritto di voto, delibera sul Bilancio Consuntivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, l'Organo dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, sulla costituzione di eventuali sedi secondarie, operative e sezioni, sull'ammontare della quota sociale, valida per l'anno successivo, così come proposta dal Consiglio Direttivo, sulla nomina degli Associati ad Honorem e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.



#### **Art. 14 - Partecipazione ai lavori assembleari**

Hanno diritto di intervenire con facoltà di voto all'Assemblea degli Associati tutti gli Associati Ordinari e gli Associati Sostenitori, ciascuno dei quali ha diritto ad un solo voto, in regola con il pagamento della quota annuale di associazione per l'anno in corso.

Gli Associati con diritto al voto possono farsi rappresentare da altri Associati con diritto al voto, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso, per l'approvazione del Bilancio e delle deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

Ogni Associato con diritto al voto può rappresentare, con delega, al massimo altri due Associati con diritto al voto.

#### **Art. 15 - Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente, su proposta del Consigliere presente più anziano per età.

Il Presidente dell'Assemblea degli Associati nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea degli Associati constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori, e raccolto in apposto raccoglitore, anche informatico.

#### **Art. 16 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni**

Le Assemblee degli Associati sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c., salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 28 del presente Statuto in merito alle modifiche statutarie.

### **CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall'Assemblea degli Associati, fra gli Associati Ordinari fra i quali almeno sei devono essere

proprietari di Villa Veneta.

Fra questi ultimi almeno uno deve essere proprietario di Villa Veneta sita in Friuli Venezia Giulia, almeno tre debbono essere proprietari di Villa Veneta sita in Veneto ed almeno cinque devono essere proprietari persone fisiche. A prescindere dal numero di voti totali, accederanno al consiglio i candidati che hanno raccolto più voti nelle singole categorie di cui sopra.

Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi precedenti, in caso di più candidati che siano risultati noni a parità di voti, si seguirà il criterio del sorteggio per nome tra gli stessi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo salvo eventuali rimborsi per le spese preventivamente approvate, effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio Direttivo designa il rappresentante dell'Associazione in seno al Consiglio dell'Istituto Regionale per le Ville Venete scelto tra i propri membri eletti dall'Assemblea.

L'esercizio del suo ufficio è disciplinato dal mandato specificamente conferitogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione per le Ville Venete, egli resta rappresentante dell'Associazione, finché dura in carica il Consiglio Regionale per le Ville Venete di cui fa parte.

Il Consiglio Direttivo può designare, tra i suoi membri eletti dall'Assemblea, dei rappresentanti dell'Associazione in altre associazioni, fondazioni o istituzioni che operino nel medesimo ambito di attività. L'esercizio di tale rappresentanza è disciplinato nel mandato specificamente conferito dal Consiglio Direttivo stesso.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo in carica di cooptare fino a un massimo di ulteriori due Consiglieri scelti tra rappresentanti di associazioni o fondazioni che operano nella medesima area di attività.

Tali cooptazioni devono avvenire a maggioranza

qualificata di sette Consiglieri tra quelli eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri cooptati devono essere confermati nella prima Assemblea utile e durano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.

In caso di dimissioni, di decesso o di decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede, nella sua prima riunione, che dovrà intervenire entro sessanta giorni, alla sua sostituzione utilizzando la stessa graduatoria di votazione già indicata dall'Assemblea degli Associati. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha eletti.

Nel caso in cui non fosse possibile così ripristinare l'integrità del Consiglio Direttivo è fatto obbligo, entro sei mesi, di indire nuove elezioni per integrare il numero dei Consiglieri. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica.

E' facoltà del Consiglio Direttivo provvedere, altresì, alla dichiarazione di decadenza e alla sostituzione del Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni consiliari ovvero venga a svolgere attività in contrasto e/o concorrenza con le finalità della Associazione.

#### **Art. 18 - Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Lo stesso Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, anche un Segretario, che può non far parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

#### **Art. 19 - Riunioni e deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno tre volte l'anno per deliberare in ordine alle sue attribuzioni, come definite dal successivo art. 20.

Il Consiglio Direttivo è convocato per mezzo di avviso scritto personale da inviarsi agli aventi

diritto almeno otto giorni prima della riunione anche mediante telegramma, fax o posta elettronica, o nei casi di urgenza, da inviarsi almeno due giorni prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori della Sede Sociale, purché nell'ambito delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi presiede il più anziano di età tra i Consiglieri presenti.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza facoltà di voto, i componenti dell'Organo dei Revisori dei Conti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato) e raccolto in apposito raccoglitore e approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione successiva.

#### **Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla nomina di eventuali dipendenti, consulenti ed esperti, determinandone le relative retribuzioni; propone all'Assemblea degli Associati la costituzione di eventuali sedi secondarie, operative e Sezioni periferiche.

Al Consiglio Direttivo spettano, tra gli altri, i compiti di:

- a) proporre all'Assemblea degli Associati la quota associativa annualmente dovuta dagli Associati ed occorrente al funzionamento dell'Associazione;
- b) provvedere alla formazione di programmi da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- c) deliberare la convocazione di quest'ultima, che sarà eseguita da parte del Presidente;
- d) deliberare sulle domande di ammissione;

- e) nominare commissioni tecnico-consultive ed affidare incarichi specifici;
- f) predisporre bilanci consuntivi, rendiconti e relative relazioni da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- g) predisporre e approvare eventuali regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, i quali devono essere comunicati all'Assemblea;
- h) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- i) sottoporre all'Assemblea degli Associati, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli Associati e le modifiche dello Statuto;
- j) deliberare, su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata ad altri Organi;
- k) proporre all'Assemblea degli Associati la nomina di Associati ad honorem.

### **CAPO III - IL COMITATO ESECUTIVO**

#### **Art. 21 - Composizione e attribuzioni**

Il Comitato Esecutivo, se istituito, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri membri scelti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito per un totale minimo di 3 (tre) membri e massimo di 5 (cinque).

Il Comitato Esecutivo decide su delega del Consiglio Direttivo per singoli atti o categorie di atti, curando l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo stesso.

Per la validità delle adunanze e l'adozione delle delibere del Comitato Esecutivo si applicano le disposizioni del precedente art. 19.

### **CAPO IV - IL PRESIDENTE**

#### **Art. 22 - Poteri di rappresentanza**

Il Presidente ed, in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

### **CAPO V - L'ORGANO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 23 - Composizione e attribuzioni**

La revisione contabile dell'Associazione è svolta dall'Organo dei Revisori dei Conti, costituito da uno a tre membri eletti dall'Assemblea degli Associati tra persone individuate a norma di legge. L'Organo dei Revisori dei Conti dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I membri dell'Organo dei Revisori dei Conti restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

### **CAPO VI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Art. 24 - Composizione e funzioni**

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, purché compromettibili, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, di cui almeno due proprietari di Ville, da nominarsi dall'Assemblea degli Associati: essi giudicheranno "ex bono ex aequo" senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio.

Il loro lodo sarà inappellabile.

### **CAPO VII - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 25 - Libri dell'Associazione**

L'Associazione tiene i libri associativi e contabili così come prescritti per legge, a cura dei singoli organi preposti.

### **CAPITOLO V**

### **ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 26 - Ipotesi di scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, comunque sempre con la maggioranza assoluta degli Associati con diritto al voto, mentre il liquidatore è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 27 - Devoluzione dei beni**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione devolgerà il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **CAPITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 28 - Modifiche statutarie**

Le modifiche al presente Statuto devono essere elaborate da un Comitato Esecutivo appositamente nominato dal Consiglio Direttivo e proposte per l'approvazione in via preliminare al Consiglio Direttivo che potrà in tale sede deliberare ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a maggioranza dei presenti.

Lo statuto modificato così come deliberato dal Consiglio Direttivo sarà sottoposto per l'approvazione finale all'Assemblea degli Associati che dovrà deliberare, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli Associati con diritto al voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, con la maggioranza dei 2/3 degli Associati votanti presenti.

#### **Art. 29 - Disposizioni finali e norma transitoria**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina del C.C. in materia di Associazioni e ad ogni specifica norma di legge emanata o emananda in materia.

Tutto quanto previsto dal presente statuto ha validità a decorrere dalla data della sua approvazione definitiva.

F.to Alberto Passi

F.to dr. Sandro Grispigni Manetti Notaio Sigillo

Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 dicembre 2014 a Thiene (VI) i cui estremi sono trascritti nel Registro delle Persone Giuridiche, istituito presso la Prefettura di Venezia, come da comunicazione del 11 febbraio 2015, prot. n. 1011/13/Area IV